

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL PROGETTO, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CUP I84H22000160006

Allegato A) alla determinazione n 499 del 09/06/2023

RICHIAMATI:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- la Legge 241/1990 art. 12 che prevede "... le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici di qualsiasi genere la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni precedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo.";
- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
 - all'art. 1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328) che recita "*Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie*

pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno”;

- la L.R. n. 2 del 12/03/2003 “*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)*” che prevede all’art. 55 che le Amministrazioni Pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il quale vengono adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 e 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017, con il quale il legislatore ha precisato – all'interno della disciplina generale sugli affidamenti dei contratti pubblici, mediante procedure concorrenziali – che, in applicazione del c.d. principio di specialità, “restano ferme” le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore previste dal Titolo VII del CTS;
- le linee guida in materia di affidamento di servizi sociali emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 382 del 27/07/2022 secondo le quali per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore. La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la partecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso;
- il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 /07/2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 /07/ 2021;
- il D.Lgs. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH);
- la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- la guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022;
- il Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 450 del 9 dicembre 2021, con il quale è stato adottato il Piano Operativo, modificato con Decreto del Direttore Generale n.

1/2022;

- il Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del MLPS n. 5/2022 con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte delle ATS da finanziare nell'ambito del PNRR;

CONSIDERATO CHE:

- l'Unione Tresinaro Secchia, quale ATS associata (Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano), codice 8-202004142229034, ha presentato l'istanza di adesione agli interventi di cui al decreto direttoriale della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 000450.09.12.2021, comprendente il *"Piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 "inclusione e coesione"*, componenti 2 *"infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"*, sottocomponente 1 *"servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"* - investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità (*Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro*);

- il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022, rispetto alle proposte progettuali presentate, ha approvato gli elenchi dei progetti degli ATS ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati;

VISTI:

- l'accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione della Sottocomponente 1 *"Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede l'attivazione di *"Percorsi di autonomia per persone con disabilità"*, fra l'Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Scandiano in qualità di soggetto attuatore, siglato in data 07/10/2022 ;

- il progetto, allegato all'Accordo di cui sopra, presentato sull'applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà da parte di questo ATS e relativo all'investimento 1.2 *"Percorsi di autonomia per persone con disabilità"* che quantifica in Euro 475.980,00 l'importo richiesto per l'attivazione di attività e interventi nell'ambito del PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2 – *Percorsi di autonomia per persone con disabilità* nell'ambito distrettuale di Scandiano;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

la coprogettazione:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente precedente e soggetto selezionato;

DATO ATTO CHE:

- diversi soggetti del Terzo Settore possono manifestare interesse a coprogettare con il l'Unione Tresinaro Secchia i servizi oggetto del presente Avviso;

> nella specifica fattispecie la coprogettazione si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare la massima collaborazione fra i diversi attori del sistema, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo investendo risorse proprie e soluzioni progettuali;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, E' INDETTA ISTRUTTORIA PUBBLICA rivolta a soggetti di diritto privato, operanti nel settore di riferimento dell'Avviso (circostanza che deve risultare dal relativo Statuto o dall'atto costitutivo) e non aventi finalità di lucro:

- fondazioni;
- associazioni e ONLUS;
- cooperative;
- consorzi;
- imprese sociali;
- enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

per la candidatura alla CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL PROGETTO, NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU CUP I84H22000160006.

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Avviso si fonda sulla stretta collaborazione tra servizi pubblici e Terzo Settore attraverso gli strumenti previsti dal D.Lgs 117/2017 e dal D.M. 72/2021.

In particolare ha per oggetto la presentazione da parte di Enti del Terzo Settore di proposte di co-progettazione e gestione per l'attuazione di attività e interventi nell'ambito del PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità.

L'investimento 1.2 ha l'obiettivo di aumentare l'autonomia delle persone con disabilità e mira a prevenire l'istituzionalizzazione e accelerare il processo di deistituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari.

Si richiama integralmente quanto descritto all'art. 6 dell'Avviso pubblico 1/2022 del 15 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Di seguito si riportano gli importi massimi riconoscibili dal Ministero per ciascuna progettualità, le azioni da implementare distinguendo le quote relative all'investimento e la quota gestionale.

Azione	Standard di riferimento	Azioni da implementare	Costo unitario dell'investimento	Costo annuo di gestione	Costo complessivo di gestione per tre anni
Definizione del progetto individualizzato	- progetto individualizzato di presa in carico, che individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità necessita - accompagnamento e	- costituzione dell'equipe Multidisciplinare a livello di ambito territoriale o suo rafforzamento - valutazione		25.530,00	76.590,00

	raccordi con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo	individualizzata - definizione del progetto individualizzato - attivazione dei sostegni			
Abitazione e adattamento degli spazi,	<ul style="list-style-type: none"> - reperimento, predisposizione messa a disposizione di alloggi che permettano alle persone con disabilità una vita per quanto possibile autonoma - strutturazione degli spazi adatta - raccordo con istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato - rivalutazione delle condizioni abitative sulla base del progetto individualizzato - adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento - attivazione dei relativi sostegni a distanza privati e domiciliari - sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza 	predisposizione di appartamenti per l'accoglienza	279.000,00		
Lavoro, sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto	<ul style="list-style-type: none"> - sostegno all'accesso al mercato del lavoro delle persone con disabilità e miglioramento del livello delle competenze - la riqualificazione, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali 	Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi	39.996,66	119.990,00	

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a presentare la propria candidatura, potranno presentare l'adesione alla manifestazione di interesse, come singoli proponenti o in qualità di partner in associazione temporanea.

Gli ETS interessati dovranno mettere a disposizione un immobile (su cui nell'ambito del progetto verranno svolti interventi di investimento) vincolandone la destinazione d'uso per 20 anni, garantendone la gestione operativa.

ART. 2 LINEA DI ATTIVITA' Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"

Si richiama integralmente quanto descritto nell'Avviso pubblico 1/2022 del 15 febbraio 2022 all'art. 6, punto 6.

Detta linea d'investimento, in coerenza con la Convenzione ONU 2006, la L. 112/2016, è

volta ad assicurare le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità in considerazione delle previsioni della normativa nazionale e regionale afferente ai Progetti per il cosiddetto “*Dopo di Noi*” e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida sulla “*Vita Indipendente*” e inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018.

Tale azione verrà svolta attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori ovvero a supporto della vita indipendente quale possibilità di “*vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità*” (punto 6 Linee guida sulla “*Vita Indipendente*” ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018).

Il progetto presentato dalla ATS prevede tre linee di intervento, di cui la prima, “*attivazione del progetto individualizzato*”, è propedeutica alle altre due (percorsi verso l'autonomia abitativa e lavorativa). Inoltre le diverse azioni (progetto individualizzato, abitare, lavoro) sono tra loro interconnesse e i beneficiari potranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni.

Abitare:

- destinatari del progetto 8 persone (massimo 4 persone per appartamento);
- 2 gruppi appartamento con vincolo di destinazione d'uso.

Lavoro:

- osservazione e valutazione delle abilità/capacità lavorative di almeno n. 20 persone con disabilità;
- attivazione di tirocini di inclusione sociale di almeno n. 8 persone con disabilità.

Progetto individualizzato: almeno 8 dei progetti individualizzati promossi dall'uvn coinvolgono almeno due agenzie del territorio (azienda sanitaria, terzo settore, servizi per il lavoro).

ART. 3 DURATA DEL PROGETTO

L'Accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di Convenzione tra L'ATS ed i partner selezionati a seguito di questa procedura ad evidenza pubblica, avrà una durata massima triennale secondo le indicazioni ministeriali, e comunque i progetti dovranno essere completati entro il 30/06/2026, salvo eventuali ulteriori proroghe o diverse comunicazioni ministeriali.

ART. 4 SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a presentare la propria candidatura in risposta al presente Avviso, i Soggetti del Terzo Settore in forma singola o associata, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, purché in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- le organizzazioni di volontariato che, alla data di approvazione del presente Avviso, risultano iscritte da almeno 6 mesi al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto (sino alla conclusione della fase transitoria di attivazione del RUNTS) da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
- le associazioni di promozione sociale che, alla data di approvazione del presente Avviso, risultano iscritte da almeno 6 mesi al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto (sino alla conclusione della fase transitoria di attivazione del RUNTS) da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

- le Società cooperative sociali e le Società cooperative sociali consortili, iscritte da almeno 6 mesi all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014;
- intendendo promuovere la partecipazione alla fase di co-progettazione e successiva realizzazione di una pluralità di soggetti, è consentita la partecipazione alla procedura di soggetti del Terzo Settore in forma aggregata. In caso di presentazione di soggetti del Terzo Settore in forma associata/aggregata, ciascun partecipante all'associazione deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, ad eccezione del requisito della disponibilità di un immobile da destinare a soluzione abitativa che può essere posseduto anche da un solo componente.

I soggetti che intendono partecipare in forma di raggruppamento, devono, a pena di esclusione, sottoscrivere, ove non già costituiti, una dichiarazione di intenti a costituirsela nella forma dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), specificando i ruoli, le competenze e le attività di ciascun partner nell'ambito della realizzazione del progetto.

Prima della data di sottoscrizione della convenzione, ciascun raggruppamento deve essere formalmente costituito nella forma dell'ATI o dell'ATS, mediante scrittura privata autenticata conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto del terzo settore, in qualità di mandatario. Il soggetto capofila è l'unico soggetto con il quale l'Amministrazione intratterrà rapporti e sarà, altresì, l'unico responsabile delle comunicazioni nei confronti dell'Amministrazione.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a presentare la propria candidatura devono presentare una proposta progettuale, come singoli proponenti o come capofila o in qualità di partner.

I progetti dovranno rispettare la ripartizione, laddove prevista, dei massimali relativi ai costi per investimenti e ai costi per gestione; in ogni caso le richieste di contributo non dovranno superare i massimali previsti. Ogni progetto dovrà prevedere due piani finanziari distinti riferiti rispettivamente alle quote di investimento e di gestione, quest'ultimo articolato, come previsto dall'Avviso 1/2022, su base triennale.

Non saranno ritenuti ammissibili progetti riferiti alla sola quota gestionale. Si specifica che la linea di attività 1.2, come esplicitato nelle faq ministeriali, prevede all'interno del massimale una quota investimento obbligatoria relativa alla riqualificazione di immobili, pur indistinta rispetto alla quota gestionale; pertanto la progettualità presentata su questa linea dovrà prevedere entrambe le componenti, individuandole negli specifici piani finanziari.

In relazione alle attività definite per ogni linea d'azione, potranno essere previste possibili articolazioni progettuali anche finalizzate alla sostenibilità complessiva dei progetti e all'appropriatezza delle modalità attuative. In particolare, nell'ottica di promuovere un utilizzo dei beni immobili, oggetto delle progettazioni, che massimizzi il valore sociale del progetto stesso e il vantaggio per la collettività e che contribuisca allo sviluppo della comunità (*esternalità positiva*), potranno essere previsti nell'ambito delle proposte attività e servizi a fruizione e utilità collettiva.

La definizione del valore d'uso e della durata dovranno risultare coerenti e congrue in relazione agli obiettivi individuati, al cronoprogramma previsto e agli investimenti programmati.

Il valore complessivo del progetto dovrà comprendere il cofinanziamento obbligatorio di almeno il 5% da calcolare sul totale finanziario delle risorse.

L'ente proponente si impegna a produrre, per la parte di progetto di investimento (ristrutturazione/riqualificazione), **entro la seconda data fissata per il tavolo di co-progettazione (19 luglio 2023)** un progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito da una relazione contenente almeno:

- l'analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti strutturali e architettoniche, nonché la descrizione dei requisiti dell'opera da progettare ai fini della sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica;

- la stima sommaria dell'intervento da realizzare sulla base di un computo metrico estimativo di massima mediante l'impiego dei prezzi di riferimento oppure sulla base dei costi di progetto precedentemente stimati per interventi analoghi;
- elaborato grafico planimetrico contenente la localizzazione dell'intervento e il relativo inserimento nel contesto territoriale;

Inoltre l'Ente del Terzo Settore si impegna, come previsto dall'art. 18 del Regolamento UE 241/2021, ad adottare misure che rispettino il principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*”.

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio “*Do Not Significant Harm*” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività eco-sostenibili, di cui dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 ex ante, *in itinere* ed *ex post*.

In ogni caso è richiesto il rispetto della normativa in materia di urbanistica ed edilizia privata, richiedendo le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati.

Si specifica che, come esplicitato nelle faq ministeriali, l'ATS quale Soggetto titolare del finanziamento, è tenuto a presentare all'atto della comunicazione di avvio dell'attività, la relativa documentazione tecnica sopra richiamata, attraverso la piattaforma dedicata.

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti al presente avviso dovranno possedere i seguenti requisiti soggettivi:

- lo Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso;

- comprovata esperienza negli ambiti e sul target di intervento del presente avviso;

- rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali come previsto nell'Avviso pubblico 1/2022 del 15 febbraio 2022;

È necessario inoltre che gli ETS possiedano i seguenti requisiti di idoneità morale e professionale ovvero che:

- non sussista una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs n. 56/2017, applicato per analogia;

- non versino in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamenti (UE) 2021/240;

- non si trovino nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantoufage o revolving door);

ART. 6 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di co-progettazione e gestione dovranno far pervenire, entro le ore **18,00 del giorno 30 giugno 2023**, termine ultimo e inderogabile, obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: unione@pec.tresinarosecchia.it, la propria manifestazione, unitamente agli allegati richiesti, il tutto (avviso ed allegati) firmati dal legale rappresentante del soggetto manifestante riportante la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE-GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITA' E INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ CUP I84H22000160006” SCADENZA ORE 18,00 DEL 30 GIUGNO 2023”

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando L'ALLEGATO 1: Istanza di Manifestazione

di interesse;

L'istanza di manifestazione di interesse completa di ogni sua parte, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, i numeri di CF e P.IVA;
- le generalità del legale rappresentante e dell'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con l'istanza di manifestazione di interesse;
- la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il nominativo del referente dell'azione, l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione dell'istanza, il numero di telefono, indirizzo di posta elettronica.
- di avere assolto al momento della presentazione della domanda agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 68/1999, se assoggettato alla normativa;
- di assumersi l'obbligo, a pena di esclusione, in caso di sottoscrizione della Convenzione di co-progettazione, di assicurare all'occupazione giovanile (di età inferiore a 36 anni) una quota pari ad almeno il 30% e a quella femminile una quota pari ad almeno il 30 % delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs n. 56/2017, applicato per analogia;
- di non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamenti (UE) 2021/240;
- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantoufage o revolving door);
- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: estremi dell'iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti all'oggetto della presente procedura;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: estremi della iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti all'oggetto della presente procedura;
- di avvalersi nello svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso, di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva;
- di essere in regola con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro in materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro se assoggettato alla normativa;
- di applicare all'eventuale personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
- di fornire i nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi a ex-dipendenti dell'Unione Tresinaro Secchia (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, per conto dell'Unione Tresinaro Secchia, negli ultimi tre anni di servizio;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato

dall'Unione Tresinaro Secchia con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 27/2021 e ss.nn.ii. reperibile all'indirizzo web <https://www.tresinarosecchia.it/wp-content/uploads/2021/04/Codice-di-comportamento-Comuni-e-UTS.pdf> e di impegnarsi a farlo rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori, per quanto applicabile, in caso di sottoscrizione della convenzione;

- di impegnarsi a stipulare adeguata polizza assicurativa, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, per il personale dipendente o incaricato, per i volontari, nonché per le persone destinatarie delle attività oggetto del presente avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando l'Unione Tresinaro Secchia da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
- la propria disponibilità a collaborare con tutti i soggetti attivi nel territorio che si occupano, a vario titolo, delle tematiche relative alla promozione dei diritti delle persone destinatarie dei progetti;
- di avere nelle proprie disponibilità un immobile in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica da destinare a soluzione abitativa per disabili, ovvero di impegnarsi ad averne la disponibilità entro la prima data fissata per l'avvio del tavolo di co-progettazione (5 luglio 2023), vincolandone la destinazione d'uso a tale attività per i prossimi 20 anni.

Alla istanza dovrà essere allegata una proposta progettuale, max 20 pagine, che dovrà prevedere, in sintesi:

- una puntuale conoscenza del contesto locale di riferimento;
- una consolidata esperienza in relazione ai contenuti delle linee di attività oggetto del presente Avviso;
- l'indicazione delle modalità operative – gestionali per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della proposta progettuale;
- l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento se già nella disponibilità;
- sintetica analisi dei bisogni dei destinatari e del contesto sociale di riferimento;
- attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività proposte;
- monitoraggio, indicatori, risultati attesi e verifica;
- budget di spesa, articolato nei due piani finanziari relativi agli investimenti e alla gestione e i relativi cronogrammi;

Nel *budget* del progetto dovrà inoltre essere quantificata e indicata la *percentuale di cofinanziamento* proposto almeno pari a quanto previsto all'art. 4, e le eventuali risorse aggiuntive (risorse umane, anche volontarie, risorse strumentali, finanziarie, attività e prestazioni, ecc..) che il soggetto proponente intende mettere a disposizione e che potranno essere valorizzate a titolo di co-finanziamento.

Inoltre, qualora la proposta coinvolga più ETS, è necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, con la specifica indicazione per ciascuna delle attività proposte del soggetto attuatore, e le spese da ciascuno sostenute in riferimento a ogni ambito di intervento.

Sono considerate inammissibili, quindi escluse dalla valutazione, le proposte progettuali:

- pervenute oltre il termine previsto dall'art. 6 del presente Avviso;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell'art. 4 del presente Avviso;
- prive dei requisiti di accesso stabiliti dall'art. 5 del presente Avviso;
- prive della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all'art. 6 del presente Avviso;
- prive di firma;

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione.

L'Amministrazione procederà a richiedere integrazioni/chiarimenti solo in caso di difetti/carenze/irregolarità non sostanziali.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI E RISORSE FINANZIARIE

Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione del progetto approvato e coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data del provvedimento di individuazione dei progetti ammessi al tavolo di co-progettazione/convenzionamento, fino a quando previsto dal cronoprogramma del progetto approvato e comunque **non oltre il 30 giugno 2026**, salvo eventuali proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari dei finanziamenti. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.

Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) coerente con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunta in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- b) effettiva e comprovabile ossia corrispondente ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- c) pertinente ed imputabile con certezza all'intervento finanziato.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese relative alla ristrutturazione di immobili;
- b) tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate tra le voci non ammissibili.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese che infrangono il divieto del *doppio finanziamento*, ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21). Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione Europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno e pertanto applicabile anche per gli interventi riferibili a questa manifestazione;
- restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo di questa Unione;
- i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'organizzazione.

ART. 8 ISTRUZIONE E VALUTAZIONE

Una Commissione Tecnica, nominata con atto del Dirigente del IV Settore Servizio Sociale Unificato, avrà il compito di valutare le manifestazioni di interesse pervenute sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

- qualità della proposta in relazione alla linea di attività descritta nell'Avviso Ministeriale con particolare riferimento alle modalità innovative e/o migliorative per la realizzazione delle azioni **Max punti 10**;
- coerenza tra la proposta progettuale e il piano economico con riferimento alle modalità operative e gestionali degli interventi e delle attività oggetto della co-

progettazione **Max punti 10**;

- esperienza pregresse negli ambiti e sul target di intervento del presente avviso **Max punti 8**;
- congruità della proposta rispetto all'analisi del contesto e dei bisogni del territorio **Max punti 7**;
- elementi progettuali volti a garantire il rispetto nell'offerta della specifica tipologia di attività dei principi di pari opportunità e non discriminazione e il sostegno della partecipazione di donne e giovani, in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108. **Max punti 8** ;
- figure che si intendono coinvolgere (specificare il ruolo nel progetto) **Max punti 10** ;
- piano Finanziario relativo all'investimento **Max punti 10**;
- piano Finanziario relativo alla gestione **Max punti 10**;
- coerenza della progettazione con la linea di intervento "lavoro" prevista dal PNRR **Max punti 10**;
- coerenza con le misure dei progetti per il "Dopo di Noi" e "Vita Indipendente" **Max punti 10**;
- cofinanziamento del proponente: 1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto alla percentuale obbligatoria prevista all'art. 4 del presente avviso **Max. 7 punti**.

L'ATS si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di unica proposta così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

La Commissione procederà quindi a verificare:

- ⌚ i requisiti di partecipazione;
- ⌚ la congruità della proposta progettuale con le linee di azione previste dal PNRR;
- ⌚ l'ammissibilità delle spese individuate nelle proposte e la congruità delle voci di spesa rispetto alla realizzazione progettuale e alla valutazione complessiva delle proposte sulla base dei criteri di cui sopra.

Giudizio sintetico – coefficiente da 0 a 1 da moltiplicare secondo la seguente scala di valutazione:

- Ottimo: 1,00
- Distinto: 0,8
- Buono: 0,7
- Soddisfacente: 0,6
- Sufficiente: 0,5
- Insufficiente: 0,4
- Gravemente insufficiente: 0,2
- Non valutabile: da 0,00

Al termine di tale fase la Commissione stilerà una graduatoria secondo i criteri di valutazione e si procederà all'invito alla coprogettazione con l'ETS che ha ottenuto maggior punteggio.

Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti e dovrà ottenere un punteggio minimo di 70 punti per entrare nella graduatoria.

In caso di rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

ART. 9 TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

A seguito dell'esito della valutazione, verrà costituito con i soggetti del Terzo Settore selezionati e con personale incaricato dall'ATS, un tavolo di co-progettazione, finalizzato alla predisposizione delle proposte progettuali, complete in ogni loro parte, secondo le indicazioni dell'avviso e del piano operativo e dei documenti da questi richiamati.

Il cronoprogramma del tavolo di coprogettazione è il seguente:

- 05 luglio 2023 alle ore 9,30 alle ore 12,00 presso la sede del SSU Via Fogliani 2/G

Scandiano (RE) piano terra sala n 1;

- **19 luglio 2023 alle ore 9,30 alle ore 12,00** presso la sede del SSU Via Fogliani 2/G

Scandiano (RE) piano terra sala n 1;

- **02 agosto 2023 alle ore 9,30 alle ore 12,00** presso la sede del SSU Via Fogliani 2/G

Scandiano (RE) piano terra sala n 1.

In particolare, come prevedono le Linee guida ministeriali “Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento. Qualora, in ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dall’amministrazione precedente rispondente all’interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare che esso è redatto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 241/1990, ovverosia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell’ente pubblico”.

Al termine della fase di co-progettazione con esito positivo della stessa saranno approvate con determina dirigenziale la convenzione tra l’Ambito Territoriale Sociale e l’Ente del Terzo Settore, le modalità di messa a disposizione degli immobili e il progetto definitivo.

Il Tavolo si riunirà periodicamente, secondo le necessità, nella fase di attuazione del progetto per il monitoraggio e per redigere il piano di rendicontazione finanziaria.

ART. 10 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I progetti dovranno rispettare la ripartizione, laddove prevista, dei massimali relativi ai costi per investimenti e ai costi di gestione come riportato all’art. 1. In ogni caso le richieste di contributo non dovranno superare tali massimali

ART. 11 RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- ⌚ i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;
 - ⌚ le singole spese sostenute devono essere controllate dall’ATS ai fini dell’erogazione del contributo;
 - ⌚ tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del contributo e riportare il CUP I84H22000160006
 - ⌚ tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all’interno di un conto corrente dedicato appartenente all’impresa;
 - ⌚ i documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale.
- L’ETS dovrà conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato, predisporre un “fascicolo di progetto” che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell’agevolazione.

ART. 12 CONTROLLI

In qualsiasi momento dalla concessione del contributo, l’ATS può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso gli ETS allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. L’ETS dovrà pertanto consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant’altro necessario.

ART. 13 IPOTESI DI REVOCA

In conformità con l'art. 19 dell'Avviso 1/2022, qualora il proponente si renda responsabile di irregolarità, frodi, doppio finanziamento pubblico degli interventi, gravi ritardi e difformità nell'esecuzione degli interventi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Autorità responsabile all'ATS, il contributo potrà essere revocato in forma parziale o totale a seconda della gravità dell'infrazione. La revoca totale del contributo comporterà contestualmente la revoca dell'eventuale messa a disposizione dell'immobile pubblico.

ART. 14 PUBBLICITA' E INFORMAZIONI

Questo Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia all'indirizzo <https://www.tresinarosecchia.it/>

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La responsabilità del procedimento è attribuita al Dott. Luca Benecchi, Dirigente del IV Settore Servizio Sociale Unificato dell'Unione Tresinaro Secchia ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento finale di ammissione all'elenco rimane attribuito al Dott. Luca Benecchi, Dirigente del IV Settore Servizio Sociale Unificato dell'Unione Tresinaro Secchia

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'indirizzo mail amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso che non sia stato possibile definire in via bonaria su iniziativa del Dirigente del IV Settore Servizio Sociale Unificato, è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi d D.Lgs 30.06.2003 n 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)" come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- a. - utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- b. - conservati presso l'Unione Tresinaro Secchia.

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del IV Settore.

In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando l'indirizzo e-mail privacy@tresinarosecchia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it

L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@tresinarosecchia.it oppure nella sezione Privacy del sito istituzionale <https://www.tresinarosecchia.it/privacy/>

Allegati n. 4

- 1) Istanza della manifestazione di interesse;
- 2) Piano finanziario e cronoprogramma predisposti dall'ATS e pubblicato nel portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3) Avviso pubblico 1 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e

marginalità sociale", Investimento 1.1 - *Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti*, Investimento 1.2 - *Percorsi di autonomia per persone con disabilità*, Investimento 1.3 - *Housing temporaneo e stazioni di posta*, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;

4) Schema di convenzione.

Il Dirigente
Luca Benecchi

